



Accordo multilaterale ADN / M 025 di cui all'1.5.1 dell'allegato all'ADN

**concernente le attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN
conformemente all'8.2.2.8 dell'ADN e i certificati di addetto
alla sicurezza conformemente all'1.8.3.7 dell'ADN**

- (1) In deroga alle disposizioni di cui agli 8.2.2.8.3 e 8.2.2.8.4 ADN, le attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° dicembre 2020 restano valide fino al 31 dicembre 2020. Le attestazioni vengono rinnovate per cinque anni se il titolare presenta la prova di cui all'8.2.2.8.4 a) ADN e, se del caso, all'8.2.2.8.4 b) ADN, prima del 1° gennaio 2021. Il nuovo periodo di validità inizia dalla data originaria di scadenza dell'attestazione da rinnovare.
- (2) I documenti rilasciati secondo gli 8.2.1.9 e 8.2.1.10 ADN, equivalenti alle attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN, sono ammessi alle stesse condizioni degli atti indicati al paragrafo 1 del presente Accordo multilaterale. Gli atti equivalenti devono essere rinnovati entro il 1° dicembre 2020 nel rispetto delle condizioni di cui alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi.
- (3) In deroga alle disposizioni di cui all'1.8.3.16.1 ADN, i certificati di addetto alla sicurezza la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020 restano validi fino al 30 novembre 2020. La validità delle prove è prolungata di cinque anni a partire dalla data originaria di scadenza se il titolare del certificato ha superato un esame secondo l'1.8.3.16.2 ADN entro il 1° dicembre 2020.
- (4) Il presente Accordo, valido fino al 1° dicembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADN che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

L'autorità svizzera competente per l'ADN:

Berna, il 20 marzo 2020

Ufficio federale dei trasporti,
Divisione Sicurezza:

Rudolf Sperlich, Vicedirettore